



Pedala Start&Stop

ASSICURAZIONE ALTRI VEICOLI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **REALE
MUTUA**

TOGETHER MORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PEDALA START & STOP

**Mod. 5174 FUR
Ed. 04/2025**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it è disponibile una pagina dedicata al prodotto Pedala Start&Stop attraverso la quale si può accedere alla *Web-application* da cui è raggiungibile l'Area Riservata al *Contraente* (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto.

L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, grazie all'aumento di sensibilità verso i temi della sostenibilità e all'innovazione tecnologica, l'utilizzo della bicicletta si è diffuso maggiormente, non solo per l'attività sportiva e il tempo libero, ma anche come mezzo di trasporto.

Reale Mutua ha creato la polizza Pedala Start&Stop, soluzione assicurativa pensata per i proprietari di biciclette, interamente sviluppata sulla piattaforma digitale "Pedala Start&Stop", che consente l'acquisto e la gestione del contratto direttamente online, in totale autonomia da parte del cliente.

Pedala Start&Stop permette di assicurare una bicicletta, muscolare o elettrica, di valore compreso tra:

- € 500 e € 10.000 se si tratta di bicicletta nuova
- € 2.000 e € 5.000 se si tratta di bicicletta usata

Per poter stipulare l'assicurazione, è necessario che la bicicletta, di cui si conosca marca e modello, sia stata acquistata da non più di 60 giorni e che il proprietario sia in possesso di regolare documento d'acquisto (fattura, ricevuta, scontrino) emesso da un rivenditore fisico o online.

La polizza prevede flessibilità di acquisto e di operatività delle garanzie e comprende sempre la garanzia Furto e, a scelta, la garanzia Danni alla bicicletta. Quest'ultima può essere acquistata con durata annuale oppure a consumo mediante acquisto di un pacchetto di giorni predefiniti (90, 120, 180 giorni).



All'interno delle *condizioni di assicurazione* sono presenti dei box di consultazione che indicano gli aspetti più importanti, le precisazioni utili sull'*assicurazione* e spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box ha solo una finalità esplicativa e non ha valore contrattuale.

Nota bene:

- i termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato nel glossario delle *condizioni di assicurazione*;
- le parti in grassetto devono essere lette attentamente dal *contraente/assicurato*.

INDICE

GLOSSARIO.....	7
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	11
 1 ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE E NORME COMUNI.....	11
1.1 Scelta delle garanzie e loro attivazione	11
1.1.1 Garanzia furto e garanzia danni alla bicicletta in forma annuale	11
1.1.2 Garanzia danni alla bicicletta in forma a consumo	11
1.2 Conclusione del contratto	12
1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti Sulla valutazione del rischio	12
1.4 Diminuzione o aggravamento del rischio.....	12
1.5 Effetto dell'assicurazione e decorrenza Della copertura assicurativa.....	13
1.6 Durata dell'assicurazione	13
1.7 Estensione territoriale	13
1.8 Diritto di recesso contratti a distanza	13
1.9 Recesso in caso di sinistro.....	13
1.10 Ispezione dei beni assicurati.....	13
1.11 Modifiche dell'assicurazione.....	13
1.12 Oneri fiscali.....	14
1.13 Valore della bicicletta assicurata (tabella di deprezzamento).....	14
1.14 Rinvio alle norme di legge	15
SEZIONE FURTO DELLA BICICLETTA	16
 2 CHE COSA POSSO ASSICURARE	16
2.1 Rischio assicurato furto, scippo e rapina.....	16
A) furto nei locali	16
B) furto nei veicoli	16

	C) furto all'esterno di locali	17
	D) scippo e rapina	17
2.2	Garanzia accessoria spese di rientro a seguito di furto, Scippo e rapina	17
	3 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	18
	3.1 Forma di garanzia	18
	4 COSA NON È ASSICURATO	18
	4.1 Delimitazioni	18
	5 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE	19
	5.1 Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo e delle franchigie	19
	6 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	20
	6.1 Obblighi in caso di sinistro	20
	6.2 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	20
	6.3 Esagerazione dolosa del danno	21
	6.4 Procedura per la valutazione del danno	21
	6.5 Mandato periti	21
	6.6 Determinazione del danno	22
	6.7 Limite massimo di indennizzo	22
	6.8 Pagamento dell'indennizzo	22
	6.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori	22
	6.10 Recupero dei beni rubati	22
SEZIONE DANNI ALLA BICICLETTA		23
	7 CHE COSA POSSO ASSICURARE	23
	7.1 Spese di riparazione della bicicletta assicurata Per danni da incidente/caduta accidentale	23
	7.2 Garanzia accessoria spese di rientro a seguito Di incidente/caduta accidentale	23
	8 CHE COSA NON È ASSICURATO	24
	8.1 Delimitazioni	24

⚠	9	TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE	25
	9.1	Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo e delle franchigie.....	25
📄	10	CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	26
	10.1	Obblighi in caso di sinistro.....	26
	10.2	Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza.....	26
	10.3	Esagerazione dolosa del danno	27
	10.4	Procedura per la valutazione del danno.....	27
	10.5	Mandato periti	27
	10.6	Determinazione del danno.....	28
	10.7	Limite massimo di indennizzo.....	28
	10.8	Pagamento dell'indennizzo	28
	10.9	Assicurazioni presso diversi assicuratori	28

LEGENDA



CHE COSA È ASSICURATO

Descrizione delle garanzie previste dal prodotto.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Funzionamento di alcune garanzie, con eventuale indicazione del loro perimetro di applicazione, delle limitazioni e dei casi in cui non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Indicazione di quali persone o beni non possono essere assicurati e quali eventi sono esclusi dalla polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepilogo per ogni singola garanzia di limiti di *indennizzo*, *franchigie* e scoperti.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Procedura per la denuncia di *sinistro*, contatti di riferimento, documentazione da consegnare, tempistiche di accertamento del *sinistro* e liquidazione dell'*indennizzo*.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO

Obblighi del *contraente/assicurato* sia al momento dell'acquisto, sia durante tutta la durata del contratto.



COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA

Modalità di scioglimento del contratto.



QUANDO E COME DEVO PAGARE

Modalità di pagamento dei *premi* e altre informazioni che possono influire sul *premio* di polizza.



DOVE VALE LA COPERTURA

Paesi in cui sono valide le singole garanzie.



ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni presenti solo nella Sezione del contratto denominata "Norme comuni a tutte le garanzie".

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ACCESSORI

Elementi di miglioramento, ornamento e comfort, non inclusi nell'equipaggiamento standard della *bicicletta* e non necessari per il funzionamento della medesima, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: borsa da manubrio, cestino, copri sella, seggiolino per bambini, navigatore, porta cellulare e simili.

Gli accessori non sono mai assicurabili anche se acquistati ed installati contestualmente all'acquisto della *bicicletta*.

ASSICURATO

Il soggetto, persona fisica, indicato nel *modulo di polizza* il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*, ovvero il *Contraente* ed i componenti del suo *nucleo familiare*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione che si conclude mediante l'acquisto della *polizza*.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Attività professionale, sportiva e non, svolta dall'*Assicurato* con carattere continuativo e remunerativo.

BENI ASSICURATI

La *bicicletta* identificata sul *Modulo di polizza*.

BICICLETTA

Veicolo a due ruote:

- Muscolare: funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalla persona che si trova sul medesimo;
- Elettrico: funzionante a propulsione non esclusivamente muscolare, a pedalata assistita, dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando la *bicicletta* raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

La *bicicletta* può prevedere diversi allestimenti che ne determinano l'utilizzo/tipologia quali city bike, mountain bike, *bicicletta* da corsa/gravel.

Si intendono comprese tutte le parti senza le quali non è possibile utilizzare la *bicicletta*, funzionali alla medesima, fisse e stabilmente montate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: telaio, ruote, trasmissione, freni, manubrio, sella e simili, anche non di serie purché acquistate contestualmente alla *bicicletta* e risultanti dal *documento di acquisto*.

Non rientrano nella definizione di *bicicletta*: i risciò, i tandem, i monopattini e le *biciclette* utilizzate per la pratica di attività professionale (ad esempio quelle dei venditori ambulanti o per le consegne a domicilio di pasti) o che costituiscano merce in vendita.

Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al P.R.A. o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all'obbligo di assicurazione di cui agli Artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC).

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto, persona fisica, che stipula l'*assicurazione*.

DOCUMENTO DI ACQUISTO

Scontrino, fattura o ricevuta fiscale rilasciati da rivenditore autorizzato.

DOMICILIO

Il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

ESTORSIONE

Sottrazione della *bicicletta* assicurata mediante violenza o minaccia diretta sia verso il *Contraente*, sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e addetti a consegnare la *bicicletta* medesima.

FRANCHIGIA

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

L'impossessarsi di beni altrui sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni altrui con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza sui beni che siano a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

GUASTO

Il danno subito dalla *bicicletta* per usura, difetto, rottura o mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INCIDENTE/CADUTA ACCIDENTALE

Qualsiasi evento accidentale e non intenzionale, in connessione con la circolazione stradale ed extra stradale, che comporti collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, caduta o uscita di strada.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all'*Assicurato* lesioni corporali obiettivamente constatabili.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a una determinata garanzia; esso non va comunque ad incrementare la *somma assicurata*. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per annualità assicurativa.

LOCALI

Qualsiasi edificio o porzione di esso di proprietà od in uso all'*Assicurato* in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale. I locali si intendono comunque costruiti purché tutte le aperture verso l'esterno siano protette da serramenti correttamente chiusi mediante idonei congegni.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del *bene assicurato* e le relative *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti*.

NUCLEO FAMILIARE

L'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'*Assicurato*, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*.

Tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

RAPINA

Sottrazione di beni mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei *locali*.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata in *polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RESIDENZA

Luogo nel territorio della Repubblica Italiana in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SISTEMA DI SICUREZZA APPROVATO

Apparecchio metallico appositamente progettato quale antifurto per *biciclette* avente entrambe le seguenti caratteristiche:

- livello di sicurezza alto secondo l'indice stabilito e certificato dalla casa produttrice;
- certificazione di un Ente certificatore riconosciuto, quale a titolo esemplificativo: SSL, ART, SSF, VDS o FG.

Per le *biciclette* la cui *somma assicurata* sia inferiore ad € 1.000 si considerano autorizzati sistemi di sicurezza difforni da quanto sopra esposto ma con un prezzo minimo di acquisto di € 20.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

SPORT ESTREMO

Sport di estrema difficoltà, ai limiti delle leggi fisiche e della sopportazione del corpo umano.

VALORE DELLA *BICICLETTA* ASSICURATA

Il valore della *bicicletta* assicurata si intende convenzionalmente determinato come previsto al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)".

VEICOLO

Camper, roulotte, autoveicolo.

WEB-APPLICATION

Applicazione informatica "Pedala Start&Stop", raggiungibile all'indirizzo www.realemutua.it, tramite la quale è possibile emettere e gestire la *polizza* previo utilizzo delle proprie credenziali di accesso.

1. ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE E NORME COMUNI



1.1 SCELTA DELLE GARANZIE E LORO ATTIVAZIONE

La *polizza* può essere acquistata esclusivamente tramite accesso alla *Web-application* "Pedala Start&Stop". Il *Contraente*, ricevuta la documentazione precontrattuale e scelte le garanzie adeguate alle sue esigenze, può procedere all'attivazione delle coperture come di seguito descritte.

Il *Contraente* può scegliere di modulare la decorrenza delle garanzie in base alle proprie esigenze con le seguenti modalità.

1.1.1 GARANZIA *FURTO* (garanzia base sempre presente) E GARANZIA DANNI ALLA *BICICLETTA* IN FORMA ANNUALE (garanzia opzionale)

Il *Contraente* deve provvedere ad identificare la *bicicletta* compilando gli appositi campi, proposti dalla *Web-application* "Pedala Start&Stop", con marca, modello e numero di serie/telaio (tale ultima informazione è opzionale). Successivamente, per attivare la copertura, provvederà al caricamento di:

- una o più fotografie della *bicicletta* in formato digitale;
- copia facoltativa del *documento di acquisto* in formato digitale. Tale documentazione sarà necessaria ed obbligatoria per l'apertura di eventuale *sinistro*.

Pertanto, il *Contraente* che ha già la disponibilità della *bicicletta* potrà procedere contestualmente all'attivazione della *polizza* e la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora al momento dell'acquisto la *bicicletta* non sia fisicamente disponibile per la consegna da parte del rivenditore, il *Contraente* potrà comunque acquistare la *polizza* che rimarrà sospesa sino al momento in cui non entrerà in possesso della *bicicletta* acquistata. In tal caso il *Contraente* dovrà inserire unicamente i dati identificativi della *bicicletta*, mentre il caricamento delle fotografie avrà luogo al momento del ricevimento della *bicicletta* e sarà propedeutico all'attivazione della *polizza*.

In quest'ultimo caso, la *polizza* acquistata e pagata si intende sospesa e avrà effetto, previa attivazione della copertura da parte del *Contraente* tramite *Web-application* "Pedala Start&Stop", dalle ore 24 della data riportata nel modulo di attivazione della *polizza*. Tale documento sarà inviato al *Contraente* a seguito dell'attivazione da lui disposta. Decorsi 180 giorni dalla data di acquisto senza l'attivazione della copertura, la *polizza* si intenderà priva di effetto e Reale Mutua rimborserà il *premio* incassato al netto delle imposte.

1.1.2 GARANZIA DANNI ALLA *BICICLETTA* IN FORMA A CONSUMO (garanzia opzionale)

Modalità operative di attivazione/disattivazione (switch on/off) della garanzia spese di riparazione della *bicicletta* per danni da *incidente/caduta accidentale*.

In alternativa alla garanzia in forma annuale, il *Contraente* può acquistare 90, 120 o 180 giorni di copertura e attivare e disattivare la garanzia secondo le proprie necessità, mediante la funzionalità On/Off della *Web-application* "Pedala Start&Stop".

L'attivazione della garanzia (mediante scelta della funzione On sul selettore della *Web-application* "Pedala Start&Stop") è immediata e con durata minima di 24 ore. Il periodo di copertura, a scelta del *Contraente* e nei limiti dei giorni acquistati, ha durata per multipli di 24 ore a far data dall'orario di attivazione.

La disattivazione (mediante scelta della funzione Off sul selettore della *Web-application* "Pedala Start&Stop") avrà effetto alla scadenza delle 24 ore successive o dei suoi multipli al medesimo orario dell'attivazione.

Il *Contraente* riceverà una comunicazione all'indirizzo e-mail, comunicato in fase di acquisto, per ogni attivazione/disattivazione recante il riepilogo del consumo e la disponibilità residua dei giorni di copertura.

Qualora alla scadenza della *polizza* risultassero dei giorni di copertura non utilizzati, Reale Mutua non sarà tenuta alla restituzione del corrispondente *premio* pagato e non usufruito.

Ai fini dell'operatività della garanzia, ad ogni attivazione il *Contraente* deve scattare, tramite la *Web-application* "Pedala Start&Stop", una o più immagini fotografiche in formato digitale che ritraggano la *bicicletta assicurata*.



Esempio n. 1

Giorni disponibili per la copertura n. 90
Attivazione ore 10:00 del 01/07/22
Disattivazione ore 23:00 del 01/07/22
Cessazione della copertura ore 09:59 del 02/07/22
Giorni di copertura consumati n. 1
Giorni residui di copertura n. 89



Esempio n. 2

Giorni disponibili per la copertura n. 180
Attivazione ore 20:00 del 01/07/22
Disattivazione ore 15:00 del 04/07/22
Cessazione della copertura ore 19:59 del 04/07/22
Giorni di copertura consumati n. 3
Giorni residui di copertura n. 177

1.2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Effettuate le operazioni di cui al punto 1.1 "Scelta delle garanzie e loro attivazione", il contratto si intende concluso con il pagamento del *premio*.

1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.4 DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare comunicazione a Reale Mutua.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.



1.5 EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE E DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA



L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* è stato pagato; la copertura decorre a partire dall'attivazione della *polizza* secondo quanto previsto al punto 1.1 "Scelta delle garanzie e loro attivazione".

1.6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE



L'assicurazione ha la durata di un anno dall'attivazione e non è tacitamente rinnovabile.

1.7 ESTENSIONE TERRITORIALE



Le garanzie di cui alla presente *polizza* si intendono operanti esclusivamente per *sinistri* verificatisi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nonché negli Stati membri dell'Unione Europea in caso di soggiorno del *Contraente/Assicurato* per un periodo non superiore a sessanta giorni consecutivi.

1.8 DIRITTO DI RECESSO CONTRATTI A DISTANZA



Il *Contraente*, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del *premio*, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando a Reale Mutua *comunicazione* contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della *comunicazione*. Alla ricezione di tutti i documenti Reale Mutua rimborserà la parte di *premio* riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte.

1.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO



Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua o il *Contraente* possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni mediante *comunicazione*. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo non usufruito.

1.10 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI



Reale Mutua ha sempre il diritto di visionare i *beni assicurati* e il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE



Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.



1.12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.



1.13 VALORE DELLA *BICICLETTA* ASSICURATA (TABELLA DI DEPREZZAMENTO)

Il valore della *bicicletta* assicurata (nuova o usata) si desume dal *documento di acquisto* rilasciato dall' esercente. **Tale valore si deprezza nel tempo a decorrere dalla data di consegna della *bicicletta* assicurata e corrisponde convenzionalmente alla percentuale del valore di acquisto riportata nella seguente tabella.**

Periodo dalla consegna	Valore <i>Bicicletta</i> Nuova	Valore <i>Bicicletta</i> Usata
Fino a 6 mesi	100%	90%
oltre 6 mesi e fino a 12 mesi	90%	90%
oltre 12 mesi e fino a 18 mesi	80%	80%
oltre 18 mesi e fino a 24 mesi	70%	70%
oltre 24 mesi e fino a 30 mesi	60%	60%
oltre 30 mesi e fino a 36 mesi	50%	50%
oltre 36 mesi e fino a 42 mesi	30%	30%
oltre 42 mesi e fino a 48 mesi	25%	20%
oltre 48 mesi e fino a 54 mesi	20%	
oltre 54 mesi e fino a 60 mesi	20%	
oltre 60 mesi e fino a 72 mesi	20%	



Esempi di determinazione del valore della *bicicletta* assicurata

Esempio n. 1

bicicletta nuova acquistata da esercente il 01/02/22 e consegnata contestualmente all'acquisto. Pagata come da scontrino attestante l'importo di € 2.000,00;

valore della *bicicletta* fino al 01/08/22 = € 2.000,00 (100%)

valore della *bicicletta* dal 02/08/22 al 01/02/23 = € 1.800,00 (90%)

valore della *bicicletta* dal 02/02/23 al 01/08/23 = € 1.600,00 (80%)

valore della *bicicletta* dal 02/08/23 al 01/02/24 = € 1.400,00 (70%)



Esempio n. 2

bicicletta usata acquistata da esercente il 01/02/22 e consegnata contestualmente all'acquisto. Pagata come da scontrino attestante l'importo di € 1.000,00;

valore della *bicicletta* fino al 01/02/23 = € 900,00 (90%)

valore della *bicicletta* dal 02/02/23 al 01/08/23 = € 800,00 (80%)

valore della *bicicletta* dal 02/08/23 al 01/02/24 = € 700,00 (70%)



1.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE *FURTO* DELLA *BICICLETTA*

Le garanzie della presente sezione sono sempre operanti e richiamate sul *modulo di polizza*.



2. CHE COSA POSSO ASSICURARE

2.1 RISCHIO ASSICURATO *FURTO, SCIPPO E RAPINA*

A) *FURTO NEI LOCALI*

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* per il danno materiale di *furto* dell'intera *bicicletta* assicurata, quando riposta all'interno di *locali*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei *locali* contenenti la *bicicletta* assicurata:

1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. in altro modo, rimanendo clandestinamente nei *locali*, purché l'asportazione della *bicicletta* assicurata sia avvenuta poi con serramenti correttamente chiusi mediante idonei congegni e con violazione dei medesimi;
3. mediante utilizzo fraudolento di chiavi vere in caso di *furto, scippo, rapina* o smarrimento delle stesse. La garanzia è operante esclusivamente in presenza di denuncia di *furto, scippo, rapina* o smarrimento delle chiavi presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del terzo giorno dalla denuncia medesima.

Qualora i *locali* contenenti la stessa non siano dotati di serramenti o i medesimi non siano correttamente chiusi mediante idonei congegni, si applicano le limitazioni previste dal successivo punto C) *Furto all'esterno di locali*.

Per questa garanzia si applica una *franchigia* pari al 20% del valore della *bicicletta* assicurata al momento del *sinistro* come da disposizione di cui al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)".

B) *FURTO NEI VEICOLI*

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* per il danno materiale di *furto* dell'intera *bicicletta* assicurata, quando riposta e trasportata su *veicoli*, a condizione che sia:

1. posta all'interno dei medesimi e durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza dell'autista vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del *veicolo*;
oppure:
2. correttamente ancorata al portabici (da tetto oppure posteriore per portellone o per gancio di traino) fissato al *veicolo* come da prescrizioni del costruttore e dotato di antifurto.

Reale Mutua non indennizza i danni di *furto* commessi in assenza di:

- **effrazione dei mezzi di chiusura (vetri, portiere e sportelli) del *veicolo*, nel caso in cui la *bicicletta* sia trasportata all'interno del medesimo;**
- **effrazione/manomissione dei sistemi di ancoraggio della *bicicletta* e del portabici o di antifurto, nel caso in cui la *bicicletta* sia ancorata al *veicolo*, salvo il caso di *furto* del *veicolo* medesimo o in seguito ad incidente stradale.**

Si intende comunque compreso il *furto* della *bicicletta* assicurata a seguito di *furto* totale del *veicolo* anche in assenza di ritrovamento del medesimo.

Per la predetta garanzia si intende operante una *franchigia* pari al 20% del valore della *bicicletta* assicurata al momento del *sinistro* come da disposizione di cui al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)".

C) FURTO ALL'ESTERNO DI LOCALI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* per il danno materiale di *furto* dell'intera *bicicletta* assicurata, quando posta all'esterno di *locali* e non riposta su *veicoli*, a condizione che:

1. il telaio della *bicicletta* sia saldamente ancorato ad un manufatto fissato al terreno o ad un fabbricato mediante un *sistema di sicurezza approvato* e che l'autore del *furto* abbia asportato la *bicicletta* mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. l'*Assicurato* abbia provveduto a scattare e abbia conservato una o più immagini fotografiche in formato digitale che ritraggano la *bicicletta* assicurata correttamente vincolata mediante *sistema di sicurezza approvato* e che lo stesso risulti operante e ben visibile. Tali immagini possono essere scattate:
 - a) tramite la *Web-application* "Pedala Start&Stop";
 - b) tramite la fotocamera dello smartphone.

Relativamente alle modalità di scatto, di cui ai punti a) e b) che precedono, le immagini dovranno essere scattate con modalità GPS attivata (ove presente quale dotazione dello smartphone).

Qualora il *Contraente/Assicurato* non sia nella possibilità di scattare una fotografia con modalità GPS attivata, sarà necessario lo scatto di una o più immagini tali da contestualizzare e localizzare la posizione della *bicicletta* assicurata.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* pari al 20% del valore della *bicicletta* assicurata al momento del *sinistro* come da disposizione di cui al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)".

In caso:

- di difformità o errato utilizzo del *sistema di sicurezza approvato* previsto al punto 1) che precede e/o
- di inosservanza anche parziale di quanto previsto al punto 2) che precede,

la *franchigia* è elevata al 40% del valore della *bicicletta* assicurata al momento del *sinistro* come da disposizione di cui al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)".

D) SCIPPO E RAPINA

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* per il danno materiale di *scippo* o *rapina* dell'intera *bicicletta* assicurata.

La garanzia è operante anche in caso di *furto* a seguito di infortunio o improvviso malore.

La garanzia non opera per le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del *sinistro*, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una *franchigia* pari al 20% del valore della *bicicletta* assicurata al momento del *sinistro* come da disposizione di cui al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)".

2.2 GARANZIA ACCESSORIA SPESE DI RIENTRO A SEGUITO DI FURTO, SCIPPO E RAPINA

Reale Mutua rimborsa al *Contraente* le spese sostenute dal medesimo per far rientro alla propria *residenza, domicilio* o luogo di soggiorno nel caso di *sinistro* indennizzabile a termini delle garanzie di cui al punto 2.1 "Rischio assicurato *Furto, scippo e rapina*" fino ad un massimo di € 200 per *sinistro*.

La garanzia sarà operante a condizione che il *Furto, lo scippo, la rapina* siano avvenuti al di fuori del territorio del Comune di *residenza, domicilio* o luogo di soggiorno al momento del *sinistro* e che il *Contraente* sia in grado di produrre idonea documentazione attestante la spesa sostenuta.

3. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



3.1 FORMA DI GARANZIA

Le garanzie di cui al punto 2.1 "Rischio assicurato *Furto, scippo e rapina*" si intendono operanti a *primo rischio assoluto*.

4. CHE COSA NON È ASSICURATO



4.1 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- A) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- B) verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- C) commessi od agevolati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dei componenti del suo *nucleo familiare*;
- D) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza della *bicicletta* assicurata o dei *locali* che la contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera C) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- E) di ammanchi di qualsiasi genere, di *furto con destrezza* e di estorsione, da abbandono ingiustificato, smarrimento, perdita o scomparsa della *bicicletta* assicurata;
- F) indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- G) a *bicicletta* diversa da quella identificata sul *modulo di polizza*;
- H) agli accessori e a tutte le parti acquistate ed installate successivamente all'acquisto della *bicicletta* (upgrade).
- I) avvenuti quando i *locali* contenenti la *bicicletta* assicurata rimangano incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;
- J) commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione o manomissione delle relative strutture e dei congegni di chiusura, limitatamente al *furto nei locali*;
- K) causati a beni, diversi dalla *bicicletta* assicurata, presenti ove è riposta la medesima per commettere o tentare di commettere il *furto*, la *rapina* o lo *scippo*;
- L) causati allo scopo di commettere o tentare il *furto*, la *rapina* o lo *scippo*, alle parti di *locali* ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei *locali* stessi (compreso il loro *furto*), agli impianti di protezione e di allarme, ai *veicoli* che trasportano la *bicicletta* assicurata;
- M) di *furto* parziale o sottrazione (anche a seguito di *rapina* o *scippo*) di parti della *bicicletta* assicurata;
- N) quando la *bicicletta* assicurata venga utilizzata da persone diverse dall'*Assicurato* o che non appartengano al suo *nucleo familiare*;
- O) di *furto*, *rapina* e *scippo*:
 - in assenza di *documento di acquisto* della *bicicletta* assicurata;e/o
 - in assenza di fotografie della *bicicletta* assicurata all'atto della stipula o in caso di mancata corrispondenza delle predette rispetto alla *bicicletta* assicurata di cui al *documento di acquisto*.

5 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E *FRANCHIGIE*



5.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI *LIMITI DI INDENNIZZO* E DELLE *FRANCHIGIE*

In caso di *sinistro* verranno applicati i *limiti di indennizzo* e le *franchigie* sottoelencati.

Rischio assicurato	Franchigia	Limite di indennizzo
A) <i>Furto nei Locali</i>	20% del valore della <i>bicicletta</i> al momento del <i>sinistro</i> . Nel caso in cui le aperture verso l'esterno siano dotate di serramenti correttamente chiusi mediante idonei congegni. Diversamente si applica quanto previsto al punto C) <i>Furto all'esterno di Locali</i> che segue	In nessun caso verrà indennizzato importo superiore al valore della <i>bicicletta</i> assicurata al momento del <i>sinistro</i> con il massimo di: - € 10.000 per <i>bicicletta</i> nuova - € 5.000 per <i>bicicletta</i> usata per <i>sinistro</i> e per durata della <i>polizza</i> .
B) <i>Furto nei Veicoli</i>	20% del valore della <i>bicicletta</i> al momento del <i>sinistro</i>	
C) <i>Furto all'esterno di Locali</i>	20% del valore della <i>bicicletta</i> al momento del <i>sinistro</i> elevato al 40% in caso di: <ul style="list-style-type: none">▪ difformità o errato utilizzo del <i>sistema di sicurezza approvato</i>;▪ inosservanza anche parziale di quanto previsto al punto 2.1 C) 2.	
D) <i>Scippo e Rapina</i>	20% del valore della <i>bicicletta</i> al momento del <i>sinistro</i>	
2.2 Garanzia accessoria spese di rientro a seguito di <i>furto, scippo e rapina</i>	<i>Franchigia</i> non prevista	In nessun caso verrà rimborsato importo superiore ad € 200 per <i>sinistro</i> e per durata della <i>polizza</i> .



6 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

LIQUIDAZIONE SINISTRI SEZIONE FURTO DELLA BICICLETTA

6.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - B) darne *comunicazione* a Reale Mutua tramite *Web-application "Pedala Start&Stop"* entro tre giorni da quando si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 - C) fare, entro i cinque giorni successivi all'accadimento del fatto o al momento in cui ne viene a conoscenza, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, la data presunta di accadimento del fatto, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere inviata a Reale Mutua tramite *Web-application "Pedala Start&Stop"*;
 - D) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - E) fornire copia del *documento di acquisto* e mettere a disposizione tutta la documentazione che possa essere richiesta da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
 - F) ove ricorra quanto previsto al punto 2.1C "*Furto all'esterno di locali*" il *Contraente* dovrà fornire a Reale Mutua una o più immagini come previsto dal punto 2.1C2 tramite *Web-application "Pedala Start&Stop"*;
- Dovrà poi essere svolta e consentita ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile.
- L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

6.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

6.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle *Parti*

B) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

6.5 MANDATO PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

A) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;

B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

C) verificare se il *Contraente* e l'*Assicurato* hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

D) verificare l'esistenza e la qualità del *bene assicurato*;

E) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, con idoneo atto conclusivo di perizia.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegato le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti D) e E) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

6.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita considerando il valore della *bicicletta* assicurata secondo quanto previsto al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)".

6.7 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo i casi previsti dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

6.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta e verificata la necessaria documentazione, accertata l'operatività della garanzia, determinato l'*indennizzo* dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro venticinque giorni dalla chiusura dell'istruttoria, al pagamento dell'*indennizzo*, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso previsto al punto 4.1 C) Delimitazioni.

6.9 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* deve dare a ciascun Assicuratore *comunicazione* degli altri contratti stipulati.

In caso di *sinistro* il *Contraente* è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

6.10 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'*Assicurato* o il *Contraente* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* computabile a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

SEZIONE DANNI ALLA *BICICLETTA*

Le garanzie della presente sezione opzionale sono operanti solo se richiamate sul *modulo di polizza*.

7 CHE COSA POSSO ASSICURARE



7.1 SPESE DI RIPARAZIONE DELLA *BICICLETTA* ASSICURATA PER DANNI DA *INCIDENTE/CADUTA ACCIDENTALE*

Reale Mutua rimborsa al *Contraente* le spese sostenute per la riparazione dei danni materiali direttamente causati alla *bicicletta* assicurata (condotta dal *Contraente* o da persona appartenente al suo *nucleo familiare*), verificatisi a seguito di *incidente/caduta accidentale* purché il danno sia esteriormente visibile e tale da pregiudicare il corretto funzionamento della stessa.

Questa garanzia opera:

- con l'applicazione di una *franchigia* pari al 10% del valore della *bicicletta* assicurata al momento del *sinistro* come da disposizione di cui al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)"; detta *franchigia* non può comunque essere inferiore a € 50.
- fino ad un massimo del 50% del valore della *bicicletta* assicurata al momento del *sinistro* come da disposizione di cui al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)".

Il *Contraente* dovrà produrre:

- un'autodichiarazione attestante la dinamica dell'incidente allegando, qualora presenti, copia del verbale di accesso al pronto soccorso o altra struttura sanitaria o verbale di intervento delle Autorità.
- copia del documento fiscale in formato digitale attestante le spese sostenute per la riparazione della *bicicletta* assicurata dettagliate per voci di spesa o per l'acquisto di una nuova *bicicletta* nel caso in cui la riparazione non fosse più possibile o fosse antieconomica.

7.2 GARANZIA ACCESSORIA SPESE DI RIENTRO A SEGUITO DI *INCIDENTE/CADUTA ACCIDENTALE*

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per far rientro al proprio *domicilio/residenza* nel caso di *sinistro* indennizzabile a termini della garanzia 7.1 "Spese di riparazione della *bicicletta* assicurata per danni da *incidente/caduta accidentale*".

La garanzia sarà operante, fino ad un massimo di € 200 per *sinistro*, a condizione che l'incidente sia avvenuto al di fuori del territorio del Comune di *domicilio/residenza abituale* o di *domicilio/residenza* al momento del *sinistro* e che il *Contraente* sia in grado di produrre idonea documentazione attestante la spesa sostenuta.

La garanzia si intende pienamente operante anche qualora dall'applicazione di *franchigie* ne derivi un *sinistro* non liquidabile.

8 CHE COSA NON È ASSICURATO



8.1 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non rimborsa le spese sostenute a seguito di danni:

- A) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- B) verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- C) commessi od agevolati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dei componenti del suo *nucleo familiare*;
- D) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
- E) da incaricati della sorveglianza della *bicicletta* assicurata o dei *locali* che la contengono;
- F) da persone legate a quelle indicate alla lettera C) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- G) indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- H) subiti da *bicicletta* diversa da quella identificata sul *modulo di polizza*;
- I) di ammanchi di qualsiasi genere, di *furto*, di abbandono ingiustificato, smarrimento, perdita o scomparsa della *bicicletta* assicurata, anche se conseguenti a *incidente/caduta accidentale*;
- J) conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, usura in genere della *bicicletta* o di parti della medesima, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- K) di natura estetica che non compromettano la funzionalità della *bicicletta* (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);
- L) danni per i quali debba rispondere un terzo, per legge o per contratto, in qualità di produttore o di commerciante ovvero di esercizio specializzato in riparazioni e da difetti imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione e vizi occulti;
- M) coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore;
- N) causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore o da modifiche delle caratteristiche di origine della *bicicletta* che causino il mancato o errato funzionamento della stessa;
- O) da mancata o inadeguata manutenzione compresa la mancata adesione a campagne di richiamo da parte del costruttore;
- P) quando la *bicicletta* assicurata non sia in utilizzo da parte del *Contraente* o di un componente del suo *nucleo familiare*;
- Q) verificatisi in occasione di *sport estremi* con uso della *bicicletta* (quali a titolo esemplificativo: *slopestyle*, *downhill*);
- R) agli accessori non di serie o agli accessori di serie non stabilmente fissati alla *bicicletta* e/o acquistati successivamente all'acquisto della *bicicletta* o in corso di copertura assicurativa;
- S) da modifiche delle caratteristiche di origine della *bicicletta* che causino il mancato funzionamento della stessa;
- T) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi.

Si intendono comunque non rimborsabili le spese relative a migliorie.

La garanzia è operante per un massimo di due *sinistri* durante il periodo di validità della *polizza*.

9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE



9.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI DI INDENNIZZO E DELLE FRANCHIGIE

In caso di *sinistro* verranno applicati i *limiti di indennizzo* e le *franchigie* sottoelencati.

Rischio assicurato	Franchigia	Limite di indennizzo
7.1 Spese di riparazione della <i>bicicletta</i> assicurata per danni da <i>incidente/caduta accidentale</i>	10% del valore della <i>bicicletta</i> al momento del <i>sinistro</i> con il minimo € 50,00.	In nessun caso verrà rimborsato importo superiore al 50% del valore della <i>bicicletta</i> assicurata al momento del <i>sinistro</i> , come previsto al punto 1.13 "Valore della <i>bicicletta</i> assicurata (Tabella di deprezzamento)", con un massimo di due <i>sinistri</i> per la durata della <i>polizza</i> .
7.2 Garanzia accessoria spese di rientro a seguito di <i>furto, scippo e rapina</i>	<i>Franchigia</i> non prevista	In nessun caso verrà rimborsato importo superiore ad € 200 per <i>sinistro</i> e per durata della <i>polizza</i> .



10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

LIQUIDAZIONE SINISTRI SEZIONE DANNI ALLA BICICLETTA

10.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - B) darne *comunicazione* a Reale Mutua tramite *Web-application* "Pedala Start&Stop" entro tre giorni da quando si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 - C) fare, entro i cinque giorni successivi all'accadimento del fatto o al momento in cui ne viene a conoscenza, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, la data presunta di accadimento del fatto, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere inviata a Reale Mutua tramite *Web-application* "Pedala Start&Stop";
 - D) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - E) fornire copia del *documento di acquisto* e mettere a disposizione tutta la documentazione che possa essere richiesta da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche ;
 - F) fornire copia del documento fiscale in formato digitale, attestante le spese sostenute per la riparazione della *bicicletta* assicurata, dettagliato per voci di spesa;
 - G) nel caso sia stata scelta la forma a consumo, fornire a Reale Mutua una o più immagini della *bicicletta* assicurata come previsto al punto 1.1.2 "Garanzia danni alla *bicicletta* in forma a consumo (garanzia opzionale)";
- Dovrà poi essere svolta e consentita ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile.
- L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

10.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

10.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle *Parti*

B) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

10.5 MANDATO PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

A) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;

B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

C) verificare se il *Contraente* e l'*Assicurato* hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

D) verificare l'esistenza e la qualità del *bene assicurato*;

E) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, con idoneo atto conclusivo di perizia.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegato le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti D) e E) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita considerando il valore della *bicicletta* assicurata secondo quanto previsto al punto 1.13 "Valore della *bicicletta* assicurata (Tabella di deprezzamento)".

10.7 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo i casi previsti dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

10.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato il rimborso dovuto, con la fattiva collaborazione del *Contraente*, provvede entro venticinque giorni dalla chiusura dell'istruttoria, al pagamento dell'*indennizzo*, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso previsto al punto 8.1 C) "Delimitazioni".

10.9 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* deve dare a ciascun Assicuratore *comunicazione* degli altri contratti stipulati.

In caso di *sinistro* il *Contraente* è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5174 FUR



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.